CONVENZIONE TRA L'AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE – IRCCS DI REGGIO	
EMILIA E L'AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI MODENA PER ATTIVITA'	
CONNESSA AGLI ACCERTAMENTI MEDICI IN MATERIA DI PATENTI DI GUIDA DI	
VEICOLI A MOTORE DA EFFETTUARSI AD OPERA DELLE COMMISSIONI MEDICHE	
LOCALI	
TRA	
l'AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE di Modena, (di seguito AUSLMO) con sede legale in	
Modena, Via San Giovanni del Cantone n. 23, C.F. e P.I. 02241850367 – PEC:	
auslmo@pec.ausl.mo.it nella persona del Direttore Sanitario Dott.ssa Romana Bacchi	
autorizzata alla stipulazione del presente atto con giusta delibera del Direttore Generale	
dell'Azienda USL di Modena;	
E	
L'AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE – IRCCS in Tecnologie Avanzate e Modelli	
Assistenziali in Oncologia di Reggio Emilia (di seguito indicata AUSLRE), con sede legale in	
Reggio Emilia, Via G. Amendola n. 2 - C.F. e P.I. n. 01598570354 - PEC: presidio-	
ospedaliero@pec.ausl.re.it nella persona del Direttore Sanitario Dott. Cinzia Gentile, in forza	
dei poteri conferiti con delibera D.G. n. 159 del 15.05.2020 e ss.mm.ii;	
Richiamata la normativa nazionale di riferimento sulla composizione della Commissione	
Medica Locale (di seguito anche CML) ed in particolare:	
- l'art. 330 del DPR 492/92 recante: "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo	
codice della strada";	
-l'art. 119, comma 2, del D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e ss. mm. ii. recante "Il nuovo codice	
della strada";	
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Emilia-Romagna 18 settembre 2015, n. 170	
"Costituzione Commissioni Mediche Locali per le patenti di guida ai sensi del DPR 495 e	
1/7	

ss.mm.ii." che stabilisce:	
I. le Commissioni Mediche Locali sono costituite, per ogni singola Azienda USL del territorio	
della Regione Emilia-Romagna, presso i servizi di Medicina Legale dell'Azienda Sanitaria;	
3. la Commissione è composta da un Presidente e da due membri effettivi con almeno due	
supplenti individuati tra i medici di amministrazioni e corpi cui all'art. 119, secondo comma,	
del codice, tutti in attività di servizio I membri partecipanti alle sedute della commissione,	
effettivi o supplenti, devono appartenere ad amministrazioni diverse, con ciò intendendosi	
anche personale afferente ad altre Aziende Sanitarie;	
Premesso che:	
- nell'anno 2023 le Parti hanno sottoscritto una convenzione, per il biennio 2024-2025, avente	
ad oggetto l'attività connessa agli accertamenti in materia di patenti di guida di veicoli a	
motore da effettuarsi ad opera delle Commissioni Mediche Locali, su richiesta dell'AUSLMO	
che si trovava in situazione di difficoltà nel reperire le figure mediche appartenenti ad	
Amministrazioni diverse dalla stessa AUSLMO, così come indicato dall'art. 119 del Codice	
della Strada;	
- l'AUSLMO, con nota 77221/25, datata 19/09/2025, ha chiesto la disponibilità ad avvalersi,	
per un ulteriore biennio, della collaborazione di alcuni dirigenti medici dipendenti	
dell'AUSLRE, per la fornitura di prestazioni mediche per visite finalizzate al rilascio della	
certificazione di idoneità psico-fisica al conseguimento e/o rinnovo della patente di guida di	
autoveicoli, motoveicoli ed imbarcazioni da diporto;	
- l'AUSLRE ha ritenuto di poter corrispondere alla richiesta, avvalendosi di propri dipendenti	
con qualifica di dirigente medico, a rapporto contrattuale esclusivo, che effettueranno l'attività	
al di fuori dell'orario istituzionale, mediante collaborazione disciplinata da una convenzione ai	
l'art. 91, c. 2, del C.C.N.L. dell'Area Sanità – Triennio 2019-2021 - sottoscritto in data	
23.01.2024;	
2/7	

nici derivanti dalle prestazioni oggetto di convenzione devono affluire	
nenza del personale incaricato, la quale provvede ad attribuire al	
a quota di compenso stabilita;	
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:	
ART. 1 – Oggetto della convenzione	
l'AUSLMO prestazioni medico-legali consistenti in visite finalizzate al	
e medica di idoneità psico-fisica al conseguimento e/o al rinnovo della	
descritto in premessa.	
a da dirigenti medici, dipendenti dell'AUSLRE, con rapporto di lavoro	
sso delle necessarie competenze specialistiche e dei requisiti tecnici	
rtificatori dalle norme di legge e contrattuali di riferimento.	
ART. 2 – Sede e modalità di svolgimento	
n qualità di medici certificatori in possesso dei necessari requisiti,	
zioni connesse all'attività certificativa in questione, al di fuori dell'orario	
mente con i rispettivi turni di attività istituzionale, presso la sede	
e orari da concordarsi, di volta in volta, direttamente tra il Direttore della	
egale dell'AUSLMO e i singoli professionisti dell'AUSLRE. L'AUSLRE	
obbligo in merito alla sostituzione del dirigente medico che, per cause	
aggiore, comunichi senza il necessario preavviso di non poter svolgere	
à a predisporre idonei locali, unitamente al materiale necessario per	
vità in argomento. Non sono previsti oneri a carico dell'AUSLRE per la	
el materiale suddetto.	
ART. 3 – Corrispettivo e criteri di liquidazione	
ella presente convenzione l'AUSLMO corrisponderà all'AUSLRE:	
3/7	
	nenza del personale incaricato, la quale provvede ad attribuire al quota di compenso stabilita; SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: ART. 1 – Oggetto della convenzione l'AUSLMO prestazioni medico-legali consistenti in visite finalizzate al medica di idoneità psico-fisica al conseguimento e/o al rinnovo della descritto in premessa. La da dirigenti medici, dipendenti dell'AUSLRE, con rapporto di lavoro eso delle necessarie competenze specialistiche e dei requisiti tecnici tificatori dalle norme di legge e contrattuali di riferimento. ART. 2 – Sede e modalità di svolgimento In qualità di medici certificatori in possesso dei necessari requisiti, cioni connesse all'attività certificativa in questione, al di fuori dell'orario mente con i rispettivi turni di attività istituzionale, presso la sede e orari da concordarsi, di volta in volta, direttamente tra il Direttore della egale dell'AUSLMO e i singoli professionisti dell'AUSLRE. L'AUSLRE dibbligo in merito alla sostituzione del dirigente medico che, per cause aggiore, comunichi senza il necessario preavviso di non poter svolgere in a predisporre idonei locali, unitamente al materiale necessario per rità in argomento. Non sono previsti oneri a carico dell'AUSLRE per la materiale suddetto. ART. 3 – Corrispettivo e criteri di liquidazione lla presente convenzione l'AUSLMO corrisponderà all'AUSLRE:

a) un compenso di € 6,20 (comprensivo di IRAP nella misura dell'8,5% del spettante al	
professionista) per ogni accertamento finalizzato al rilascio della patente di guida,	
secondo quanto previsto dall'art. 1 del Decreto Ministero Trasporti n. 268 del	
16.11.1998. L'importo di cui sopra è da considerarsi esente IVA ex art. 10, punto 18	
del DPR 633/72. Il compenso s'intende comprensivo di tutte le attività connesse al	
rilascio del certificato medico d'idoneità, così come previsto dal DPR 19.04.1994 n.	
575;	
b) il rimborso delle spese di viaggio, secondo la normativa vigente per i pubblici	
dipendenti;	
Le prestazioni saranno fatturate dall'AUSLRE sulla base di resoconti presentati mensilmente	
dall'AUSLMO. I pagamenti dovranno essere effettuati da AUSLMO entro 30 giorni dalla data	
di emissione fattura, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 231 del 9.10.2002 e ss.mm.ii	
ART. 4 – Copertura assicurativa	
ART. 4 – Copertura assicurativa L'attività prestata dai professionisti dell'AUSLRE in virtù della presente convenzione è	
L'attività prestata dai professionisti dell'AUSLRE in virtù della presente convenzione è	
L'attività prestata dai professionisti dell'AUSLRE in virtù della presente convenzione è assoggettata, per quanto riguarda la responsabilità civile verso terzi e operatori, al regime di	
L'attività prestata dai professionisti dell'AUSLRE in virtù della presente convenzione è assoggettata, per quanto riguarda la responsabilità civile verso terzi e operatori, al regime di "autoassicurazione" della AUSLMO così come previsto dal "Programma regionale per la	
L'attività prestata dai professionisti dell'AUSLRE in virtù della presente convenzione è assoggettata, per quanto riguarda la responsabilità civile verso terzi e operatori, al regime di "autoassicurazione" della AUSLMO così come previsto dal "Programma regionale per la prevenzione degli eventi avversi e la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile	
L'attività prestata dai professionisti dell'AUSLRE in virtù della presente convenzione è assoggettata, per quanto riguarda la responsabilità civile verso terzi e operatori, al regime di "autoassicurazione" della AUSLMO così come previsto dal "Programma regionale per la prevenzione degli eventi avversi e la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile nelle Aziende Sanitarie", in applicazione della Legge Regionale 7 novembre 2012 n. 13 e	
L'attività prestata dai professionisti dell'AUSLRE in virtù della presente convenzione è assoggettata, per quanto riguarda la responsabilità civile verso terzi e operatori, al regime di "autoassicurazione" della AUSLMO così come previsto dal "Programma regionale per la prevenzione degli eventi avversi e la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile nelle Aziende Sanitarie", in applicazione della Legge Regionale 7 novembre 2012 n. 13 e ss.mm.ii. La responsabilità civile patrimoniale verso terzi è invece assicurata da apposita	
L'attività prestata dai professionisti dell'AUSLRE in virtù della presente convenzione è assoggettata, per quanto riguarda la responsabilità civile verso terzi e operatori, al regime di "autoassicurazione" della AUSLMO così come previsto dal "Programma regionale per la prevenzione degli eventi avversi e la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile nelle Aziende Sanitarie", in applicazione della Legge Regionale 7 novembre 2012 n. 13 e ss.mm.ii. La responsabilità civile patrimoniale verso terzi è invece assicurata da apposita polizza stipulata dall'AUSLMO in esito a regolare gara ad evidenza pubblica.	
L'attività prestata dai professionisti dell'AUSLRE in virtù della presente convenzione è assoggettata, per quanto riguarda la responsabilità civile verso terzi e operatori, al regime di "autoassicurazione" della AUSLMO così come previsto dal "Programma regionale per la prevenzione degli eventi avversi e la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile nelle Aziende Sanitarie", in applicazione della Legge Regionale 7 novembre 2012 n. 13 e ss.mm.ii. La responsabilità civile patrimoniale verso terzi è invece assicurata da apposita polizza stipulata dall'AUSLMO in esito a regolare gara ad evidenza pubblica. Le coperture per colpa grave restano a carico dei singoli professionisti. Trattandosi di attività	
L'attività prestata dai professionisti dell'AUSLRE in virtù della presente convenzione è assoggettata, per quanto riguarda la responsabilità civile verso terzi e operatori, al regime di "autoassicurazione" della AUSLMO così come previsto dal "Programma regionale per la prevenzione degli eventi avversi e la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile nelle Aziende Sanitarie", in applicazione della Legge Regionale 7 novembre 2012 n. 13 e ss.mm.ii. La responsabilità civile patrimoniale verso terzi è invece assicurata da apposita polizza stipulata dall'AUSLMO in esito a regolare gara ad evidenza pubblica. Le coperture per colpa grave restano a carico dei singoli professionisti. Trattandosi di attività svolta fuori dell'orario di servizio, l'AUSLRE e l'AUSLMO non si assumono alcuna	
L'attività prestata dai professionisti dell'AUSLRE in virtù della presente convenzione è assoggettata, per quanto riguarda la responsabilità civile verso terzi e operatori, al regime di "autoassicurazione" della AUSLMO così come previsto dal "Programma regionale per la prevenzione degli eventi avversi e la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile nelle Aziende Sanitarie", in applicazione della Legge Regionale 7 novembre 2012 n. 13 e ss.mm.ii. La responsabilità civile patrimoniale verso terzi è invece assicurata da apposita polizza stipulata dall'AUSLMO in esito a regolare gara ad evidenza pubblica. Le coperture per colpa grave restano a carico dei singoli professionisti. Trattandosi di attività svolta fuori dell'orario di servizio, l'AUSLRE e l'AUSLMO non si assumono alcuna responsabilità in relazione agli infortuni, compresi quelli in itinere, malattie e malattie	
L'attività prestata dai professionisti dell'AUSLRE in virtù della presente convenzione è assoggettata, per quanto riguarda la responsabilità civile verso terzi e operatori, al regime di "autoassicurazione" della AUSLMO così come previsto dal "Programma regionale per la prevenzione degli eventi avversi e la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile nelle Aziende Sanitarie", in applicazione della Legge Regionale 7 novembre 2012 n. 13 e ss.mm.ii. La responsabilità civile patrimoniale verso terzi è invece assicurata da apposita polizza stipulata dall'AUSLMO in esito a regolare gara ad evidenza pubblica. Le coperture per colpa grave restano a carico dei singoli professionisti. Trattandosi di attività svolta fuori dell'orario di servizio, l'AUSLRE e l'AUSLMO non si assumono alcuna responsabilità in relazione agli infortuni, compresi quelli in itinere, malattie e malattie professionali, eventualmente occorsi ai professionisti che svolgono l'attività di cui al presente	

4 / 7

ART. 5 – Durata della convenzione	
La presente ha validità dal 01/01/2026 al 31/12/2027, con efficacia estesa anche al periodo	
eventualmente intercorso tra il 01/01/2026 e la data di sottoscrizione della convenzione	
stessa.	
Ciascuna delle parti contraenti può recedere dalla presente convenzione anche prima della	
scadenza, previa comunicazione scritta, inviata a mezzo PEC, con preavviso di almeno 30	
giorni.	
ART. 6 – Rispetto dei codici di comportamento	
Il personale dell'AUSLRE è tenuto ad osservare gli obblighi di condotta previsti dal Codice di	
Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR 62/2013, così come integrato dal Codice	
di comportamento dell'AUSLRE, approvato con delibera del Direttore Generale n. 21 del	
23.01.2024 e dell'AUSLMO approvato con delibera del Direttore Generale n. 143 del	
29.05.2018. L'accertata violazione da parte del personale dell'AUSLRE degli obblighi di cui ai	
codici sopracitati comporta la risoluzione del presente rapporto negoziale.	
ART. 7 – Clausola di adeguamento	
Ogni eventuale modifica ed aggiornamento relativamente al contenuto del presente accordo,	
dovrà essere preventivamente concordato tra le parti, salvi gli adeguamenti automatici a futuri	
ed eventuali mutamenti normativi in materia di disciplina delle collaborazioni anche per gli	
aspetti concernenti il trattamento economico, fiscale, assistenziale e previdenziale.	
ART. 8 – Trattamento e riservatezza dei dati	
In relazione al trattamento dei dati personali, strumentale allo svolgimento delle attività	
oggetto di convenzione, AUSLRE e AUSLMO s'impegnano, nell'ambito del trattamento dati di	
rispettiva competenza, all'osservanza delle prescrizioni e degli adempimenti previsti dal	
Regolamento Europeo sulla Privacy (n. 2016/679) e, per quanto applicabile, dal D. Lgs. 30.	
6.2003 n. 196 e ss.mm.ii. (Codice in materia di protezione dei dati personali). L'AUSLRE e	
2.222 100 0 commin. (codico in materia di protezione dei dati percentali). E7100ENE o	
5 / 7	

l'AUSLMO s'impegnano a non divulgare e a non utilizzare, anche successivamente alla	
cessazione del presente accordo, le notizie e le informazioni riservate di cui abbiano avuto	
conoscenza in relazione all'esecuzione della presente convenzione. Resta inteso che	
ciascuna parte sarà considerata responsabile per ogni danno che dovesse derivare all'altra	
da comportamenti non conformi al dovere di riservatezza tenuti dai propri incaricati. La	
violazione dei predetti adempimenti costituirà clausola di risoluzione immediata del presente	
contratto.	
ART. 9 – Inadempimenti	
In caso di inadempimento, la parte creditrice della prestazione inadempiuta può intimare per	
iscritto all'altra parte, mediante posta certificata, di adempiere entro un congruo termine,	
comunque non inferiore a 15 giorni, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine,	
la convenzione si intenderà risolta.	
ART. 10 – Controversie	
Per ogni eventuale controversia si individua il foro competente nel Tribunale di Reggio Emilia.	
ART. 11 – Bollo e registrazione	
La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale giusta le previsioni di cui all'art. 15 comma	
2 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. ed è soggetta:	
all'imposta di bollo, ai sensi del DPR 26.10.1972 n. 642 "Disciplina dell'imposta di bollo" così	
come stabilito dalla Risoluzione n. 86/E del 13.03.2002 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione	
Centrale Normativa e Contenzioso, con oneri a carico dell'AUSLMO. In particolare l'imposta di	
bollo sarà assolta in modo virtuale dall'AUSLRE - autorizzazione n. 118 rilasciata il	
14.01.1998 dall'Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia – che provvederà ad addebitarla	
all'AUSLMO in occasione dell'emissione della prima fattura;	
 a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del DPR 26.04.1986 n. 131 	
e ss.mm.ii. a cura e spese della parte richiedente.	
6/7	

Letto, confermato e sottoscritto, in modalità digitale, in difetto di contestualità spazio/temporale, ai sensi	
dell'articolo 21 del D. Lgs. n. 82/2015 e ss.mm.ii.	
Letto, confermato e sottoscritto, data dell'ultima sottoscrizione.	
Per l'Azienda Unità Sanitaria Locale – IRCCS di Reggio Emilia	
Il Direttore Sanitario	
Dott.ssa Cinzia Gentile	
Per l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena	
Il Direttore Sanitario	
Dott.ssa Romana Bacchi	
Imposta di bollo assolta in modo virtuale – Autorizzazione Agenzia delle Entrate - Direzione	
Provinciale di Modena – Ufficio Territoriale di Modena protocollo 6132 del 16/01/2025. € 32.00	
Flovillolate di Modella - Officio Territoriale di Modella protocollo 0102 dei 10/0 1/2020. C02.00	
7 / 7	